

Le norme del disegno di legge in discussione al Senato riguardano le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze. Perché ci si possa fare una idea corretta del problema del riconoscimento dei diritti delle unioni civili è bene conoscere le linee principali del relativo disegno di legge. È composto da due capi e 23 articoli. Il primo capo vorrebbe inserire nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso chiamata *specifica formazione sociale*. Si tratta, dunque, di un legame diverso dal matrimonio fra eterosessuali, anche se presenta molti doveri e diritti in comune con esso. Il secondo capo disciplina la convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale. Le condizioni per costituire un'unione civile sono: bisogna essere maggiorenni e recarsi di fronte all'ufficiale di stato civile con due testimoni. L'ufficiale provvede alla registrazione. L'unione non è possibile quando: - una delle due persone sia già sposata o abbia un'altra unione; - una delle due persone sia interdetta; - sussistano rapporti di parentela analoghi a quelli che impediscono il matrimonio; - una delle due persone sia stata condannata per omicidio del coniuge dell'altra persona o di chi le sia stato unito civilmente. Nel caso di rinvio a giudizio o di sentenza non definitiva l'unione è sospesa.

Chi si unisce deve indicare il regime patrimoniale e l'eventuale adozione di un cognome comune. È anche possibile anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Da questa unione derivano i diritti e i doveri disciplinati dall'articolo 3. Tra i più rilevanti: fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione ai bisogni comuni, potere e dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, estensione delle disposizioni di legge e dei contratti previste per matrimoni e coniugi anche alle unioni. Per l'eredità si applicano le stesse norme esistenti per i coniugi.

Il disegno di legge vuole introdurre la cosiddetta stepchild adoption, ossia "adozione del figliastro", un istituto per il quale una delle due persone può adottare il figlio naturale dell'altra, come avviene per i coniugi. Di per sé, questo istituto non permette la pratica dell'utero in affitto, perché la gravidanza di un figlio per conto-terzi in Italia è proibita. Esiste il fondato timore, tuttavia, che, aprendo all'adozione del figlio naturale di un compagno, aumenti il numero di coloro che si recheranno all'estero nei paesi in cui è possibile avere un figlio pagando la donna che potrà a termine la gestazione. Alcuni senatori cattolici propongono che l'articolo sulla stepchild adoption venga stralciato e si lavori per una riforma delle adozioni; propongono un istituto simile all'affido, detto "affido rinforzato", con più tutele per il minore, ma più blando dell'adozione; chiedono di eliminare tutti i riferimenti alle norme del Codice civile sul matrimonio e di rendere esplicito il riferimento all'articolo 2 della Costituzione.

La "convivenza di fatto" è un rapporto che lega due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia che non siano né matrimonio né unione civile. I diritti e i doveri della convivenza sono la reciproca assistenza in caso di malattia, di ricovero, la possibilità di visita in carcere. Ciascun convivente può inoltre designare l'altro quale suo rappresentante con pieni poteri in caso di malattia o di morte per le decisioni in materia di salute, donazione di organi, funerali. Relativamente alla casa di residenza il convivente superstite ha il diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni, e comunque per non più di cinque anni. Il convivente ha inoltre diritto di succedere al deceduto nei contratti di affitto. L'obbligo di mantenimento o di corresponsione di alimenti in caso di cessazione della convivenza di fatto è stabilito dal giudice per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.